



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

composta dai seguenti Magistrati:

- 1. Dott. Sergio Mattone -Presidente-
- 2. " Fabrizio Miani Canevari - Consigliere-
- 3. " Stefano Monaci -Consigliere-
- 4. " Alessandro De Renzis - Rel, Consigliere-
- 5. " Maura La Terza -Consigliere-

Ogg.: Lavoro

R. G. 20470/03
22428/03
Cron. N. 49

Rep. N.

Ud. 7.11.2006

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 20470/2003 proposto

3630

DA

5 GEN. 2007

REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, Dott. Raffaele Fitto, elettivamente domiciliata in Roma, Via Crescenzio n° 51 Via delle Botteghe Oscure 4 presso lo studio dell'Avv. Claudio Lucisano, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio de Feo del foro di Bari per procura a margine del ricorso

Ricorrente

CONTRO

ISTITUTO PER I MINORATI DELLA VISTA "A. ANTONACCI", in persona del legale rappresentante *pro tempo-*

re,

Intimato

nonché sul ricorso n. 22429/2003 proposto

DA

ISTITUTO PER I MINORATI DELLA VISTA "A. ANTONACCI", in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato in Roma, Via del Tritone 169, presso lo studio dell'Avv. Alessandro D'Avack, rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Stefanizzo del foro di Lecce per procura in calce al controricorso

Controricorrente-Ricorrente incidentale

CONTRO

REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* Dott. Raffaele Fitto,

Intimata

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Lecce n. 720 del 17.4.2003/9.5.2003 nella causa iscritta al R.G. 2265 del 2002

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7.11.2006 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;

udito l'Avv. Claudio Lucisano per la Regione Puglia;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Marco Pivetti,

che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale, assorbito l'incidentale.

Il Cons. del. e A. -
Alessandro De Renzi

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'Istituto per i Minorati della Vista "A. Antonacci" proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso a favore di un suo dipendente per crediti di lavoro derivanti dall'attività svolta in favore del centro di formazione professionale Anna Antonacci, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo di essere garantito dalla Regione Puglia, che era tenuta per legge e per convenzione a finanziare l'attività di formazione professionale affidata agli enti gestori. Il Tribunale di Lecce, subentrato nelle more al Pretore, rigettava l'opposizione, ritenendo l'Istituto l'unico legittimato, e disattendendo la domanda di garanzia svolta nei confronti della Regione. Su impugnazione dell'Istituto soccombente, che si doleva esclusivamente del rigetto della domanda di manleva, la locale Corte d'appello, con sentenza del 9 maggio 2003, accogliendo l'appello, condannava la Regione a rivalere l'Istituto di tutte le somme versate a titolo di retribuzione e spese per i fatti di causa, compensando integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.

Il d. l. n. 112 del 1998 art. 10, lett. b) (nuovi)

La Corte territoriale - premesso che la convenzione tra la Regione ed il Centro di formazione professionale era scaduta il 30 giugno 1996 e non era stata rinnovata per volontà della Regione - affermava che, ancorché il rapporto di lavoro fosse intercorso tra l'ente gestore e il lavoratore, la Regione era responsabile per la copertura finanziaria delle retribuzioni dovute agli operatori, perché tutta l'attività corsuale si svolgeva sotto l'egida e il controllo della Regione medesima, che gestisce la mobilità del personale dei centri di formazione, che sovrintende alla creazione e all'aggiornamento dell'albo da cui si attinge il personale da impiegare, per cui la domanda di garanzia trovava la sua fonte, non solo nella convenzione, ma anche direttamente dalla legge, ossia dalla legge quadro 845/78 e dalle leggi regionali 17 ottobre 1978 n. 54, 9/83, 8/84 e 26/88, in particolare dall'art. 4 della LR 9/83, il quale prevede che, nelle more dell'effettivo inizio dell'attività formativa, la Regione riconosce al personale le spese derivanti

dall'applicazione del vigente CCNL; inoltre, attraverso l'istituto della mobilità, nel caso di soppressione di un corso, spetta all'assessorato regionale imporre ad altro ente gestore l'assunzione del lavoratore posto in mobilità. Né poteva essere di ostacolo la disposizione, art. 5 comma 1 della LR n. 1/94, per cui per gli anni dal 1994 in poi la Regione riconosceva il rimborso solo delle spese ammissibili a cofinanziamento comunitario o statale, perché le spese per la formazione professionale sono soggette a cofinanziamento comunitario. Concludeva quindi la Corte territoriale che, laddove in sede giudiziaria vengano riconosciuti diritti a favore del personale della formazione professionale derivanti dallo svolgimento della relativa attività, e quindi nell'ambito del generale potere di controllo e supervisione degli organi regionali, di essi debba rispondere, oltre che l'ente gestore, anche la Regione, la quale quindi era obbligata a garantire l'Istituto Antonacci da ogni effetto pregiudizievole derivante dai fatti di causa e quindi a rivalerlo di tutte le somme versate per retribuzione e spese.

Avverso detta sentenza la Regione Puglia propone ricorso affidato ad un unico complesso motivo.

L'Istituto per i Minorati della Vista "A. Antonacci" resiste con controricorso e ricorso incidentale sulla base di un solo motivo, cui la Regione ha risposto con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Le sezioni unite, cui la causa era stata rimessa dalla sezione lavoro, previa riunione dei ricorsi, hanno affermata la giurisdizione del giudice ordinario, rimettendo la causa a questa sezione per il prosieguo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo la Regione denuncia difetto di motivazione, in considerazione della sua estraneità alla vicenda a causa dell'assenza di convenzione e della erroneità della sentenza la quale, pur ammettendo che la convenzione era scaduta e che non era stata

*Il caso rel. est.
a. de Nuchis*

rinnovata, ha ugualmente riconosciuto il suo obbligo di garanzia per le retribuzioni del personale. Inoltre la sentenza non avrebbe tenuto conto della LR 54/78, la quale prevede che i rapporti finanziari tra regione ed enti gestori della formazione sono regolati con convenzione.

Con il ricorso incidentale si censura la sentenza per avere disposto la compensazione delle spese di tutti i gradi del giudizio, in assenza di validi motivi per derogare alla regola generale per cui le spese seguono la soccombenza.

Il ricorso principale merita accoglimento.

L'obbligo della Regione a manlevare l'Istituto per i Minorati della Vista A. Antonacci per le retribuzioni corrisposte al dipendente viene fatto discendere, dalla sentenza impugnata, non già dalla convenzione ormai scaduta, né da una pretesa al ripristino o al rinnovo della convenzione medesima, ma direttamente dalla normativa regionale, la quale farebbe obbligo alla medesima Regione, una volta scaduta la convenzione con l'ente incaricato della formazione, di provvedere autonomamente ai costi economici del personale, ciò sul rilievo che la Regione, avendo la responsabilità istituzionale della formazione professionale, non sarebbe solo ente finanziatore, ma anche autorità incaricata della gestione degli elenchi, cui i gestori devono fare ricorso per le assunzioni del personale.

*Al Rom. ed. est -
Dr. De Muro*

1. Si obietta in primo luogo che la responsabilità della Regione per tutta l'attività formativa, che i Giudici di merito hanno desunto dalla citata normativa regionale, varrebbe a costituire un rapporto diretto tra Regione e addetto alla formazione, per cui il dipendente che ha reso la attività formativa sarebbe legittimato a richiedere il pagamento alla Regione medesima, ma non vale a costituire alcun rapporto con l'Ente di formazione, nei casi in cui questi non sia più legato dalla convenzione ormai scaduta. Non si vede quindi in forza di quale norma legale o contrattuale potrebbe configurarsi il predicato rapporto di garanzia tra la Regione e l'Istituto controricorrente, che è solo uno

degli enti attraverso i quali la Regione esplica l'attività di formazione e che entra in rapporto con la Regione solo a seguito dell'incarico a svolgere l'attività di formazione.

2. In assenza di convenzione, non vale a sostenere la pretesa dell'Istituto Antonacci - ad essere tenuto indenne da quanto erogato al dipendente - né il richiamo all'art. 12 della legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54 (contenente l'enumerazione delle erogazioni a carico della Regione per il finanziamento delle attività di formazione professionale, tra le quali, in particolare, la retribuzione del personale e relativi oneri sociali), né il richiamo all'art. 5 della legge regionale 11 febbraio 1994, n. 1 concernente l'"esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994" (peraltro, a norma dell'art. 20, comma terzo, della legge regionale 3 giugno 1996, n. 6, recante "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996 e bilancio pluriennale 1996-1998", "le disposizioni di cui all'art. 5 della legge regionale 11 gennaio 1994, n. 1, già novellate per tutto l'anno 1995 ... sono prorogate per l'anno 1996"), laddove (comma terzo) autorizza la Giunta regionale ad assumere "provvedimenti urgenti", tendenti a prevedere l'impegno del personale iscritto nell'albo regionale degli operatori della formazione professionale (art. 26 legge reg. n. 54/1978), anche in funzioni complementari e di supporto all'attività formativa, ammissibili a cofinanziamento comunitario e nazionale, e a programmare attività di riqualificazione o riconversione dei docenti anche in funzioni amministrative. Non risulta, infatti, che la Giunta regionale si sia avvalsa di tale facoltà, che, indubbiamente, secondo la formulazione della norma, non rappresentava per l'amministrazione un obbligo sanzionabile sul piano risarcitorio, ne' tanto meno è stato provato che il soggetto, che ha reclamato la retribuzione nei riguardi dell'Istituto Antonacci, fosse stato sotto qualsiasi veste impegnato in attività complementari e di supporto o di riqualificazione o riconversione dei docenti durante il periodo in contestazione.

*Il Com. del. Est -
A. de Nardis*

3. Si rileva inoltre che, essendovi una molteplicità di enti mediante i quali la Regione avrebbe potuto realizzare, con apposita convenzione, i programmi pluriennali e i piani

annuali per le attività di formazione professionale, a norma dell'art. 5 della legge n. 845/1978 cit., neppure l'approvazione da parte del Governo regionale del programma di formazione professionale per l'anno 1996-97, comporta di per sè che l'attività formativa sarebbe stata in concreto affidata all'Istituto controricorrente.

4. Quanto poi all'istituto della mobilità che la sentenza richiama, il fatto che la Regione possa imporre, con proprio decreto, ad altro ente gestore l'assunzione di un lavoratore rimasto inattivo presso l'ente in cui era in forza, dimostra che il rapporto tra regione ed ente gestore deve essere sorretto da un provvedimento intercorrente tra i due, ossia la convenzione o il decreto. Nello stesso senso Cass. 6897/2004 e n. 13361 del 2003.

5. Una volta riscontrato, nella disamina che precede, che, in assenza di convenzione, nessuna delle norme citate in sentenza è fonte di obbligo di sovvenzionamento a carico dell'amministrazione regionale, non è dato comprendere come un obbligo siffatto sia deducibile da una interpretazione sistematica della normativa di riferimento o dal preteso "spirito" complessivo di essa.

Il ricorso principale va quindi accolto e la sentenza impugnata va cassata; non essendovi ulteriori accertamenti da compiere, la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda proposta dall'Istituto per i Minorati della Vista "A. Antonacci" nei confronti della Regione Puglia.

Il ricorso incidentale resta assorbito.

Le spese dell'intero giudizio vengono compensate tra le suddette parti.

P.Q.M.

Corte accoglie il ricorso principale, assorbito l'incidentale, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta nei confronti della Regione Puglia. Compensa le spese dell'intero giudizio tra la Regione l'Istituto Minorati "Antonacci". Così deciso in Roma il 7 novembre 2006.

Il consigliere estensore

Alessandro De Nardis

Giuseppe Carrelli
IL CANCELLIERE

Il presidente

Luigi Maria

Depositato in Cancelleria
oggi, 5 GEN. 2007
IL CANCELLIERE
Giuseppe Carrelli

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI
REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA
O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10
DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533